

A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Padova, 25 Marzo 2022

Circolare N. 5/2022

Oggetto: Limiti sulle integrazioni/correzioni malattia/infortunio e prestazione di carenza.

Si comunica che eventuali differenze su malattie/infortuni riscontrate dalla Cassa Edile, per conteggi errati o carenze di documentazione, potranno essere oggetto di integrazione da parte dell'Impresa/Consulente entro il termine massimo di due mesi dalla data della lettera con cui tali incongruenze vengono notificate all'Impresa/Consulente.

Inoltre si ricorda, come già indicato nella Circolare n. 1/2022, che la prestazione di carenza malattia deve essere richiesta nella sezione **EVENTI DI MALATTIA** della denuncia Mut, compilando la casella dedicata alla prestazione di carenza, e denominata, **PRESTAZIONE CARENZA**.

Nel caso cui l'importo venga erroneamente inserito all'interno della casella **DETRAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO**, tale importo non viene riconosciuto come carenza sperimentale, ma computata come malattia ordinaria.

Si segnala che eventuali errori di imputazione della prestazione di carenza malattia potranno essere corretti dalla Cassa Edile sino e non oltre il 30 Aprile 2022.

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

Il Presidente

Ing. Giacomo Cavagnis